

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CECCATELLI, MANCINO, JERVOLINO RUSSO,
SANTALCO, SALVI, GALLO, LIPARI, RUFFINO, PINTO, ALIVERTI,
DI LEMBO, COVIELLO, SALERNO, AZZARÀ, ANGELONI, MANZINI
e CHIMENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Tribunale per i minorenni e per la famiglia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge sulla istituzione del tribunale per i minorenni e per la della famiglia, più volte proposto nel corso delle passate legislature alla Camera dei deputati, si discosta profondamente dal progetto di legge originario sulla istituzione del tribunale per la famiglia. Ciò sia perchè si è sentita la necessità di provvedere anche ad una migliore disciplina dell'attività dei tribunali per i minorenni – nuova disciplina da tempo auspicata dai giudici minorili e dall'organo di autogoverno della magistratura – sia perchè si sono volute recepire le utili osservazioni che, dopo la presentazione della iniziale proposta di legge, sono state effettuate in dibattiti di qualificati consessi o in autorevoli organi di stampa.

MOTIVAZIONI PER CUI SI RITIENE NECESSARIA LA
REALIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E
PER LA FAMIGLIA

1. – Il disegno di legge che viene qui presentato trova la sua prima motivazione nella constatazione che le finalità attribuite al tribunale per i minorenni – divenuto organo non solo di tutela ma anche di promozione del diritto del minore all'educazione, e cioè alla possibilità di realizzare pienamente la propria originale personalità e di svilupparne tutte le potenzialità positive, e del diritto del minore ad un regolare processo di socializzazione, e cioè alla possibilità di realizzarsi nella vita sociale attraverso liberi ed autentici rapporti intersog-

gettivi - e le conseguenti nuove competenze a tale organo attribuite, esigono profonde modifiche di questa fondamentale struttura giudiziaria per renderla veramente capace di assolvere degnamente alla sua funzione.

2. - Inoltre il disegno di legge non poteva ignorare che l'attuale distribuzione della competenza in materia minorile tra una pluralità di organi giudiziari, non coordinati tra loro, provoca carenze di interventi o interventi contraddittori che anzichè aiutare veramente il minore finiscono per aggravarne la situazione esistenziale: si è tentato pertanto di dare una soluzione anche a questo grave problema. In verità non può non apparire assurdo che contemporaneamente si occupino dei minori e dei loro problemi il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, il tribunale ordinario in sede civile o in sede penale, la corte d'appello in sede civile come giudice di prima istanza, il procuratore presso la corte d'appello.

Nè può trascurarsi il fatto che da una simile distribuzione delle competenze nascono non solo gravi inconvenienti per l'assunzione di provvedimenti adeguati ai reali bisogni del minore, ma anche difficoltà nel determinare il giudice a cui dev'essere richiesto il provvedimento, con conseguenti conflitti di competenza gravemente dannosi in una materia come quella minorile che richiede interventi rapidi e non contraddittori. Alcuni esempi possono essere illuminanti in proposito. Il tribunale ordinario è competente sull'affidamento dei figli dei genitori che si separano e sulle successive modifiche dei provvedimenti assunti in quella sede; ma il tribunale per minorenni è competente a provvedere quando sorga un pregiudizio al minore dalla condotta del genitore che ha in affidamento il figlio: può così avvenire che successivamente alla deliberazione emessa in sede di separazione e relativa al minore si richieda l'intervento sia del tribunale ordinario sia di quello specializzato che, essendo entrambi competenti nella stessa materia sia pure da due angolature differenti, potranno emettere provvedimenti anche contrastanti tra loro di cui non è possibile determinare quale debba essere eseguito. La legge 1° dicembre 1970, n. 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, ha ulteriormente complica-

to la situazione già poco chiara: per l'articolo 6 il tribunale che pronuncia lo scioglimento provvede in ordine ai minori e successivamente, se i genitori trascurano i loro doveri, può nominare un tutore; ma per le norme di carattere generale, che non possono essere state abrogate da una simile norma, il tribunale per i minorenni è competente a valutare se il comportamento del genitore sia talmente pregiudizievole al figlio da richiedere o la decadenza della patria potestà, con la conseguente nomina di un tutore, o altri provvedimenti nell'interesse del minore. È assai problematico come l'intervento del tribunale ordinario possa coordinarsi con i poteri esclusivi del tribunale per minorenni. Ma vi è di più: nella predetta legge, all'articolo 11, si prevede che il genitore cui non è stata attribuita la patria potestà, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che ritiene adeguati: una simile norma spoglia il tribunale per i minorenni da una competenza esclusiva che è sempre stata sua propria o introduce uno strumento sussidiario di intervento per lo specifico provvedimento, lasciando impregiudicata la competenza generale?

Analogamente sono sorti contrasti tra il tribunale per i minorenni e il giudice tutelare in ordine alla competenza a provvedere in via di urgenza in materia di patria potestà: per alcuni la competenza è attribuita in via esclusiva al giudice tutelare, per altri, se il tribunale per minorenni è già investito del merito della controversia, a lui compete anche l'emissione dei provvedimenti di urgenza. Con la prima tesi giurisprudenziale, oggi seguita da alcuni organi giudiziari, si arriva all'assurdo di sospendere il provvedimento, quando sia stato chiesto un provvedimento di urgenza, per inviare tutti gli atti al giudice tutelare che comunque deciderà senza tener conto degli orientamenti, eventualmente già maturati, del tribunale: il minore rischia così di essere sottoposto a contrastanti provvedimenti nell'arco di un brevissimo periodo di tempo e di essere conseguentemente sballottato da un adulto a un altro come se fosse una cosa il cui spostamento non produce alcun trauma.

Si potrebbe continuare negli esempi, spesso

drammatici: quanto detto ci sembra sufficiente a dimostrare quanto sia assurda questa ripartizione di competenze che sembra ignorare che il minore è una persona i cui problemi non possono essere distintamente esaminati e giudicati da organi diversi solo perchè si manifestano in condizioni diverse.

L'unificazione di tutte le competenze in materia minorile è pertanto un obiettivo che si è ritenuto di dover perseguire, per il bene del minore, nel disegno di legge che è stato elaborato.

3. - Vi è infine un'altra motivazione sottostante. Nel mondo di oggi si è presa più viva coscienza che il problema del minore non può essere nè esaminato nè risolto se lo si considera avulso dai problemi del nucleo cui appartiene.

La psicologia ha ormai messo chiaramente in luce come un regolato sviluppo della personalità infantile è strettamente condizionato dall'inserimento di un minore in un nucleo familiare che sappia ripiegarsi su di lui per aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità.

La tutela dei diritti del minore implica di necessità, pertanto, almeno un intervento di sostegno nei confronti della famiglia che non è in grado, forse senza sua colpa, di svolgere adeguatamente la sua funzione educativa. Di contro, ogni pronuncia giudiziale nei confronti dei genitori non può non avere pesanti conseguenze sulla personalità dei figli e richiedere adeguati interventi di sostegno nei confronti di essi, per cui appare necessario che tutti i problemi del nucleo - quando debbano essere esaminati dal giudice - siano contemporaneamente tenuti presenti da un'unica autorità giudiziaria competente a provvedere. Staccare l'intervento giudiziario sul minore dall'intervento giudiziario sulla famiglia - attribuendone la competenza a due organi giudiziari diversi - significa ignorare questa realtà e attuare una politica settoriale degli interventi gravemente dannosa per il nucleo tutto e per le singole personalità che lo compongono. È pertanto necessaria la realizzazione di un unico organo giudiziario competente a giudicare tanto in materia di minori che di famiglia.

4. - Ma la opportunità, anzi la necessità, della costituzione del nuovo organo giudiziario

nasce non solo dalla utilità di collegare strettamente i problemi del minore con quelli della famiglia, ma anche dall'utilità di rendere più adeguato l'intervento giurisdizionale in un settore così delicato come è quello familiare. Il che implica una unificazione delle competenze in materia familiare - dato che nuoce alla famiglia, che è un organismo unitario che vive comunitariamente la propria vita, la dispersione delle competenze tra vari organi giudiziari - ed una adeguata specializzazione del giudice della famiglia; specializzazione che oggi non esiste. Quando si deve incidere non su situazioni patrimoniali, ma su penose e complesse situazioni personali, è estremamente necessario che il giudice preposto a tali questioni abbia non solo, o non tanto, una particolare competenza tecnico-giuridica, ma soprattutto una profonda conoscenza dei problemi psicologici e sociologici che spesso sono alla base di certe situazioni conflittuali che si verificano nella famiglia, ed una particolare comprensione della realtà delle famiglie oggi in Italia per non essere portato a valutare tali situazioni solo sulla base del nucleo familiare in cui esso giudice è inserito. Ciò implica una specializzazione del giudice professionale - reso più preparato ai problemi metagiuridici che deve affrontare e particolarmente capace di svolgere un ruolo conciliativo tra le parti - ed implica anche la collaborazione con il giudice professionale di giudici esperti forniti di particolari competenze nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e della educazione dei giovani. Solo così potranno essere evitate quelle, talora stupefacenti, affermazioni giurisprudenziali in materia familiare che dimostrano una sostanziale sconoscenza di quella che è la realtà della vita comunitaria familiare.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia è ancora più evidente come siano indispensabili giudici specializzati ed un organo giudiziario idoneo.

Il dibattito parlamentare ha più volte evidenziato questa necessità, soprattutto in relazione ad alcuni articoli che presentano situazioni «nuove» quando si tratti di contrasto tra i coniugi sulla residenza o l'indirizzo unitario della vita della famiglia, l'affidamento dei figli e

la loro tutela, la necessità di giudizi preceduti da indagini sulla personalità dei singoli, come per la deroga al limite di età per sposarsi.

5. - Il nuovo organo giudiziario, che viene oggi proposto, non ha pertanto lo scopo di porre la famiglia sotto tutela, come da qualcuno è stato affermato, nè di ledere quella autonomia della famiglia che la Costituzione riconosce; esso ha lo scopo molto più limitato, ma essenziale, di razionalizzare un sistema di interventi giudiziari oggi «dispersi o confliggenti», per una assurda distribuzione di competenze tra una miriade di organi giudiziari, e nel contempo di assicurare quella specializzazione dei giudici che è necessaria per rendere tali interventi non dannosi ma utili alla comunità familiare ed ai suoi singoli membri, primi fra tutti i minori.

Del resto hanno auspicato la creazione di un simile organo giudiziario oltre a numerosi giuristi anche movimenti e partiti (movimento femminile democristiano; movimento femminile comunista; il Consiglio nazionale delle donne italiane; l'Unione donne italiane; le ACLI; il Centro italiano femminile) nonchè - nel modo più autorevole - il Consiglio superiore della magistratura nella relazione annuale sullo stato della giustizia nell'anno 1971.

A tali pressanti voti - provenienti dagli ambienti più diversi e perciò indicativi di una diffusa esigenza della nostra società - il disegno di legge intende dare una risposta. Non si ritiene certo che il nuovo organismo giudiziario possa sanare i mali della famiglia (a cui è necessario provvedere con altre iniziative legislative di ben diversa portata, perchè tendenti ad escludere le cause sociali che sono alla base delle fratture familiari o a comporre tali fratture in sede preventiva ed extragiudiziaria); essa può solo servire ad evitare che l'intervento giudiziario - nei casi in cui esso è previsto dalla legge ed effettuato anche nel sistema vigente - possa aggravare anzichè risolvere le situazioni patologiche familiari che si verificano. Si tratta di evitare che un intervento giudiziario in questo delicato settore sia sordo, data la pluralità degli organi giudiziari che intervengono sulla famiglia; sia inadeguato, in quanto basato solo sulla verità formale e non su quella reale; sia inefficace, perchè basato solo sulla tecnica

giuridica e non su una reale conoscenza della realtà familiare.

Il che, se non consente certo facili trionfalismi, giustifica la presentazione del presente disegno di legge e ne raccomanda vivamente la rapida discussione ed approvazione parlamentare.

ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

1. - Al fine di realizzare una più attiva ed ordinata presenza della funzione giudiziaria nel campo delle controversie e dei contrasti giuridici che si manifestano nella vita familiare e che riguardano i rapporti che ad essa fanno capo e da essa derivano, è necessario introdurre nell'attuale organizzazione giudiziaria alcuni mutamenti.

Occorre, infatti, evitare la dispersione, tra giudici diversi, della competenza a giudicare situazioni relative ai medesimi soggetti ed originate, sostanzialmente, dai medesimi problemi inerenti alla vita familiare e personale degli interessati, ed occorre avere un organo giudiziario, agile nella sua composizione, sensibile alle mutevoli esigenze della vita pratica, e strettamente collegato con la realtà sociale nella quale è chiamato ad agire.

Un organo di tale genere esiste da tempo nel nostro ordinamento, ed è il tribunale per i minorenni; ma è evidente che le sue strutture, già del tutto inadeguate alle funzioni attuali, non possono affrontare un ampliamento di questi compiti senza radicali innovazioni che, pur conservandone la ispirazione fondamentale, consentano interventi rapidi, pronti, incisivi, ma - nello stesso tempo - non superficiali nè affrettati.

È opportuno, quindi, trasformare (articolo 1) l'attuale tribunale per i minorenni nel nuovo tribunale per i minorenni e per la famiglia (e correlativamente mutare la denominazione della procura della Repubblica istituita presso di esso) ponendo così in evidenza che i suoi compiti non riguardano soltanto i soggetti in minore età, isolatamente considerati, ma - in conformità all'evoluzione giurisprudenziale e legislativa chiaramente manifestatasi dai tempi, ormai lontani (1934),

della sua istituzione fino ad oggi - i minori nel loro ambiente e, quindi, genericamente i rapporti familiari e la vita giuridica della famiglia; in tal modo viene riconosciuta l'intima connessione - attuale o almeno potenziale - che esiste, e non soltanto sul piano giuridico, tra i fini essenziali della società familiare e lo sviluppo della persona dei minori, i quali hanno diritto di trovare nella famiglia l'appoggio ed il sostegno necessario alla loro formazione umana.

2. - *Sedi e circoscrizioni.* - Conseguenza necessaria di questa trasformazione è la modificazione della circoscrizione territoriale del tribunale, che, coincidendo attualmente con quella del distretto di corte d'appello (e delle sezioni distaccate), è manifestamente troppo ampia ed irregolare. Infatti vi sono tribunali per i minorenni che hanno giurisdizione su una popolazione di 5.700.000 abitanti (Milano) o di 4.500.000 abitanti (Roma), mentre altri - all'estremo opposto - provvedono ad una popolazione di 300.000 abitanti (Campobasso, Reggio Calabria); e l'ampiezza del territorio in cui essi operano va da 28.600 chilometri quadrati (Torino) e da 24.000 chilometri quadrati (Cagliari) a 3.200 chilometri quadrati (Messina) ed appena 1.000 chilometri quadrati (Reggio Calabria). Rilevanti differenze si notano ugualmente riguardo al numero dei comuni compresi nelle rispettive circoscrizioni, che va da 1.283 per Torino e 905 per Milano a 43 per Caltanissetta e 23 per Reggio Calabria, nonché riguardo alla distanza della sede dal comune più lontano (chilometri 355 per Cagliari e chilometri 241 per Milano, chilometri 110 per Perugia e chilometri 64 per Reggio Calabria). Questa irregolare distribuzione degli uffici giudiziari minorili è del tutto irrazionale: per ovviare ad essa conviene abbandonare il criterio di collegamento stabilito con i distretti di corte d'appello; non occorre però far riferimento alla circoscrizione giudiziaria immediatamente inferiore - che è costituita dal circondario di tribunale - essendo sufficiente adottare un criterio intermedio. Poiché gran parte degli organismi assistenziali e sociali - i quali operano in favore della famiglia e dei minorenni in via amministrativa - fanno capo alla provincia, appare necessario che per ogni

provincia vi sia un tribunale, e che questo abbia sede nel capoluogo provinciale. Questa soluzione non è scevra di difficoltà, considerando che i ventisei tribunali per i minorenni oggi esistenti dovranno dar luogo a ben novantaquattro tribunali per i minorenni e per la famiglia; ma al pericolo che i nuovi uffici vengano costituiti con personale impreparato si potrà ovviare con gli appositi corsi, previsti dall'articolo 44, con i quali il Consiglio superiore della magistratura, proseguendo un'attività già efficacemente iniziata, avrà la possibilità di soddisfare nel modo migliore le nuove esigenze.

L'ubicazione nel capoluogo provinciale della sede del tribunale per i minorenni e per la famiglia non esclude che questo tenga le sue udienze in altri centri della provincia; la disposizione dell'articolo 5 concede al presidente del tribunale la facoltà di provvedere in tal senso, senza formalità e per semplici motivi di opportunità, ed è facile prevedere che il saggio uso di questa facoltà permetterà un più facile ed immediato contatto tra il giudice e le persone interessate alla risoluzione dei problemi e delle controversie sottoposte al suo esame.

3. - *Giudice tutelare.* - L'estensione provinciale della circoscrizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia permette inoltre di risolvere il problema dell'efficienza dell'ufficio del giudice tutelare. È noto che, salvo alcuni casi, le funzioni di giudice tutelare sono oggi esercitate da un pretore, impegnato nella sua ordinaria attività civile o penale ed occasionalmente distolto da essa per provvedere a compiti che, per forza di cose, vengono considerati marginali, mentre richiederebbero un impegno costante ed attivo. L'inconveniente viene eliminato con l'articolo 3 del progetto, e cioè inserendo il giudice tutelare nel tribunale per i minorenni e per la famiglia, conservando ad esso i compiti specifici e particolari che la legge gli affida. Nell'ambito del tribunale per i minorenni e per la famiglia il giudice tutelare viene così ad assumere, strutturalmente, una posizione analoga a quella del giudice istruttore rispetto al tribunale penale, ovvero a quella del giudice delegato rispetto al tribunale fallimentare; mentre la estensione della sua competenza al territorio di un'intera provincia gli permette di essere

prontamente presente in ogni circoscrizione e di seguire con sufficiente continuità la condizione dei minori per i quali esercita le sue funzioni, evitando che ad ogni trasferimento di essi faccia seguito un mutamento dell'ufficio giudiziario chiamato a provvedere per la loro tutela.

4. - *Giudici onorari.* - L'unità dell'ufficio del giudice tutelare non esclude, ovviamente, che - se necessario - di esso facciano parte più giudici. Questo consente di prevedere espressamente (con una norma che vuole mettere in evidenza l'opportunità di un proficuo collegamento tra l'organo giudiziario e l'ambiente sociale in cui esso agisce) l'apporto che alla funzione tutelare possono dare giudici onorari opportunamente dislocati nella circoscrizione del tribunale; e permette altresì di riconoscere la possibilità che questi giudici onorari svolgano attività di conciliazione nel settore di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia. La validità della aspirazione, da più parti manifestata, per un cosiddetto «giudice di quartiere» potrà in tal modo essere controllata mediante l'esperienza in un settore in cui più si avverte l'opportunità di avvicinare la giustizia al popolo; e questa esperienza potrà svolgersi con forme prudenti e sicure, in modo da escludere possibilità di inconvenienti.

5. - *Servizi sociali e specialisti.* - I servizi necessari per il funzionamento del tribunale per i minorenni e per la famiglia non sono soltanto quelli interni alla sua organizzazione, ma anche quelli esterni ad esso. Questo tribunale infatti può operare in modo efficace unicamente se può avvalersi di una rete, estesa e penetrante, di strutture di servizio sociale. È il servizio sociale - inteso nella sua espressione più ampia - che può mettere in luce i casi che richiedono un intervento giudiziario, che può orientare le persone interessate a domandare questo intervento e ad intenderne il contenuto e le finalità, che può collaborare con il giudice per consentirgli una esatta informazione sui dati ambientali ed una corretta valutazione di essi, che può operare secondo le indicazioni del giudice stesso per l'attuazione dei suoi provvedimenti, effettuando una serie di interventi pratici, diretti,

secondo la varietà dei casi, ad eliminare le cause vere e profonde della situazione familiare e personale che ha reso necessario l'intervento del giudice. Senza un efficace ed idoneo servizio sociale gran parte delle disposizioni, processuali e sostanziali, che prevedono l'iniziativa d'ufficio degli organi giudiziari e l'esercizio da parte di essi di ampi poteri discrezionali (si pensi, ad esempio, alla norma dell'articolo 333 del codice civile, relativa ai «provvedimenti convenienti» in favore del minore) non possono, in pratica, trovare attuazione, perchè ogni altro mezzo, di cui astrattamente il giudice potrebbe servirsi, è, in generale, inidoneo ed insufficiente.

La necessità che il tribunale per i minorenni e per la famiglia si serva delle strutture di servizio sociale non esclude però che, come si è detto, queste strutture debbano essere e rimanere esterne all'organo giudiziario. Ed anzi si deve auspicare che la varietà di queste strutture, espressione della comunità nella quale debbono operare e ad essa strettamente connesse, permetta le più varie ed articolate modalità di intervento a seconda delle mutevoli esigenze di ogni situazione concreta. Per questo motivo si prevede, con l'articolo 6, che il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvalga di tutti i servizi che, di fatto, esistono e che possono essere utili per lo svolgimento delle sue funzioni. Pur non dettando criteri preferenziali per l'utilizzazione di questi servizi (e ciò al fine di non vincolare l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, il quale in tal modo sarà guidato soltanto dal criterio oggettivo dell'efficienza e della utilità dei servizi stessi in relazione ai singoli casi), l'articolo 6 pone peraltro in evidenza, con speciale riferimento all'aspetto amministrativo, la distinzione tra i servizi istituiti dal Ministero di grazia e giustizia nell'ambito delle sue competenze costituzionali (o con esso convenzionati), quelli istituiti da altri organi statali, da altre istituzioni pubbliche ovvero, con particolare considerazione, da enti locali, e quelli istituiti da privati o da essi comunque prestati, e contiene, per questi ultimi, un rinvio alle disposizioni concernenti le materie analoghe.

Si attribuisce così il giusto rilievo a tutti i vari organismi (tra i quali meritano speciale menzione i consultori familiari che vanno

ormai ampiamente diffondendosi) per mezzo dei quali la comunità esprime le sue preoccupazioni ed il suo interessamento per le sorti dei minorenni e delle famiglie fornendo ad essi gli aiuti convenienti per superare le crisi e le difficoltà, e si apprestano i mezzi giuridici occorrenti per attuare una collaborazione, libera ma efficiente, tra essi e gli organi giudiziari operanti nello stesso campo.

6. - *Polizia giudiziaria.* - L'articolo 7, in tema di polizia giudiziaria, estende alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia la disposizione che prevede l'istituzione presso ogni procura di un nucleo di polizia giudiziaria. Un tale nucleo non è però sufficiente, dovendosi provvedere anche alle speciali esigenze che, talvolta con drammatica urgenza, si possono presentare davanti al tribunale: a questo scopo appare necessario, come si prevede con lo stesso articolo, che anche l'organo giudicante, per la specialità delle sue funzioni, per l'ampiezza dei suoi poteri, nonchè per la possibilità di assumere iniziative d'ufficio, abbia a propria disposizione un nucleo di polizia formato da personale della polizia femminile.

7. - *Nomina dei magistrati e dei giudici-esperti.* - La collaborazione tra magistrati di professione e giudici onorari, che è in atto presso i tribunali per i minorenni dalla loro costituzione, ha dato sostanzialmente frutti positivi e potrà essere ancora più fruttuosa nell'ambito più vasto assegnato al tribunale per i minorenni e per la famiglia. Anche questo pertanto verrà formato da giudici provenienti dall'una e dall'altra categoria, secondo le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 del progetto.

Le innovazioni che con esse vengono introdotte, rispetto alle norme ora vigenti per il tribunale per i minorenni, riguardano principalmente la denominazione dei giudici onorari (che vengono qualificati giudici-esperti, anzichè componenti privati), l'introduzione di limiti di età (non meno di trent'anni e non più di sessanta), nonchè la misura dell'indennità (che, pur restando rigorosamente tale e molto modesta, cessa di essere irrisoria), e il sistema di determinazione di essa (che viene collegato

alla regolarità della presenza, sia pure saltuaria, del giudice-esperto presso gli uffici giudiziari), oltre all'espressa previsione di norme sulle incompatibilità, formulate in armonia alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e per soddisfare alle esigenze di imparzialità ed insospettabilità, valide per ogni giudice qualunque ne sia la provenienza.

Per quanto riguarda i magistrati di carriera vengono precisati i requisiti necessari e viene sommariamente delineato l'iter da seguire per la loro nomina, prevedendo che, dopo la fase di prima attuazione della legge, i posti direttivi siano attribuiti soltanto a magistrati forniti di esperienza qualificata per l'attività svolta presso i tribunali per i minorenni e per la famiglia.

8. - *Costituzione dell'organo giudicante.* - Per la costituzione del collegio giudicante non sembra vi sia alcun valido motivo per discostarsi dalla tradizionale formazione del tribunale, con tre giudici (e non quattro, come avviene ora per il tribunale per i minorenni), ed in tal senso si provvede (articolo 10) eliminando l'ormai anacronistica distinzione tra giudici di sesso diverso.

9. - *Sezione specializzata di corte d'appello.* - Il quadro delle strutture giudiziarie relative ai minorenni ed alla famiglia viene poi completato con la istituzione, presso ogni corte d'appello, di un'apposita sezione specializzata (che sostituisce l'attuale sezione per i minorenni), alla quale provvede l'articolo 11, disponendo altresì che questa sezione giudichi con la presenza di tre componenti (due magistrati ed un giudice-esperto), e cioè con una composizione numericamente uguale a quella del tribunale per i minorenni e per la famiglia. In tal modo - riducendo cioè da cinque a tre i membri del collegio giudicante in secondo grado - si vuole evitare un inutile appesantimento di quest'organo giudiziario e si assicura la massima semplicità e rapidità del suo funzionamento.

10. - *Organizzazione degli uffici.* - Con lo stesso atto legislativo che istituisce il tribunale per i minorenni e per la famiglia occorre provvedere, in ottemperanza all'articolo 108 della Costituzione, che prevede la riserva di

legge, per quanto riguarda le norme sulla magistratura, alla determinazione del numero dei magistrati che dovranno esservi destinati. È apparso inoltre necessario, per l'evidente connessione, procedere anche alla compilazione delle tabelle relative a tutto il personale amministrativo che dovrà essere impiegato nei nuovi uffici, e ciò al fine di agevolare la pronta attuazione delle nuove disposizioni e di evitare che nella fase esecutiva si verificassero dubbi e ritardi, i quali potrebbero gravemente compromettere il conseguimento dei fini pratici che si intendono realizzare nel modo più pronto ed efficace. Pertanto, con le tabelle allegate al progetto, e richiamate dagli articoli 2, 4 e 11, viene stabilito il numero dei magistrati, funzionari, coadiutori giudiziari, commessi ed ufficiali giudiziari, che saranno assegnati ad ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia e alle relative procure, nonché il numero e la qualifica dei magistrati che svolgeranno le loro funzioni nelle sezioni specializzate di corte d'appello. Questo numero è stato determinato tenendo presenti le presumibili esigenze di ogni ufficio, in relazione alla popolazione residente nelle rispettive circoscrizioni secondo l'ultimo censimento, e considerando - in linea di massima - che occorre, per risolvere i problemi dei minorenni e delle famiglie, quanto meno un magistrato giudicante ogni centomila abitanti (si tenga presente che, allo stato, nei tribunali ordinari vi è normalmente un giudice ogni 20.000 abitanti e che gli affari che verranno trattati dai nuovi organismi giudiziari saranno certamente di gran lunga superiori a quelli trattati dagli altri tribunali) e che per le funzioni inquirenti occorre almeno un magistrato del pubblico ministero ogni tre magistrati giudicanti.

Si è inoltre ritenuto necessario che, per l'opera di assistenza e di documentazione nonché per i numerosi e complessi adempimenti di cancelleria e segreteria - particolarmente gravosi data la natura della materia trattata - vi sia almeno un cancelliere ogni magistrato e tre coadiutori giudiziari ogni due cancellieri, affinché l'impegnativa attività dei magistrati e dei funzionari non venga distolta nello svolgimento di funzioni meramente d'ordine ed esecutive. Con analoghi criteri è stato determinato il numero dei commessi e degli

ufficiali giudiziari, indicando per essi il minimo che appare necessario per un autonomo ed ordinato esercizio dell'attività giurisdizionale affidata al tribunale per i minorenni ed alla relativa procura.

Conviene a questo proposito rilevare che, tenendo presente la particolare natura dell'attività che verrà svolta dal tribunale per i minorenni e per la famiglia e, in special modo, il fatto che in essa avrà grande rilievo l'impulso d'ufficio ed importanza molto minore l'impulso di parte, per la notifica degli atti giudiziari si dovrà prevalentemente procedere in modo diverso dal consueto; si richiede quindi una particolare organizzazione di questo importante e delicato servizio, ispirato a criteri nettamente differenti da quelli validi per il servizio delle notificazioni degli altri atti giudiziari. Basti pensare alla necessità di far ricorso, ove occorra, a particolari accorgimenti, dettati da un accorto senso di riserbo e di delicatezza, per evitare l'imprudente propalazione di fatti e di dati che potrebbero cagionare grave pregiudizio alle persone interessate. Si è perciò ritenuto necessario prevedere, con l'articolo 4, la piena autonomia del tribunale per i minorenni e per la famiglia, anche sotto questo aspetto, inserendo in esso un autonomo ufficio per le notifiche, affinché queste siano effettuate dagli ufficiali giudiziari specificamente addetti al tribunale stesso, anziché dal personale corrispondente dell'ufficio unificato esistente nella medesima sede.

11. - *Formazione dei giudici.* - Pur volendo considerare con questo progetto soltanto gli aspetti organizzativi della giustizia relativa ai minorenni ed alla famiglia non si può non rilevare che il buon funzionamento di essa sarà sempre condizionato alla competenza, all'esperienza ed alla sensibilità dei giudici che vi saranno impegnati.

Riveste quindi una particolare importanza in questo campo la necessità di un'azione costante e permanente diretta a promuovere ed a favorire la preparazione, la formazione e l'aggiornamento dei giudici; e ciò specialmente perchè i problemi che questa materia presenta mutano rapidamente nel tempo e mostrano via via aspetti nuovi e singolari, per risolvere i quali occorre una vigile attenzione

ed una sempre rinnovata comprensione delle mutevoli esigenze sociali. Perciò si dispone con l'articolo 12 che (anche dopo il superamento delle esigenze particolari relative alla prima attuazione della legge, per le quali - come è stato accennato - provvede una disposizione transitoria) ogni anno il Consiglio superiore della magistratura organizzi un corso di preparazione ed uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati interessati ai problemi minorili e familiari. Le prime esperienze, compiute in questo senso nel 1972 e nel 1973, sono state altamente apprezzate da tutti ed hanno avuto ottimo successo; non vi è dubbio quindi che l'istituzionalizzazione e l'intensificazione di questa iniziativa siano opportune e doverose.

12. - *Sorveglianza.* - L'ultimo articolo delle norme relative all'organizzazione del tribunale per i minorenni e per la famiglia regola l'attribuzione del potere di vigilanza su di esso, riconoscendo che questo compito spetta esclusivamente al presidente della corte d'appello (e al procuratore generale per quanto concerne la procura della Repubblica). Questa disposizione è il naturale effetto dell'autonomia riconosciuta al nuovo organo giudiziario; in conseguenza di essa il tribunale per i minorenni e per la famiglia acquista una posizione non diversa da quella di ogni altro tribunale, compreso il tribunale ordinario avente sede nello stesso luogo, e si pone non al di sotto di questo, ma sullo stesso piano evitando così il pericolo - che potrebbe profilarsi nella pratica - della assimilazione del tribunale per i minorenni per la famiglia ad una semplice sezione del tribunale ordinario, con la conseguente perdita dei caratteri più salienti connessi alla specializzazione della sua funzione.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

1. - *Criteri per la determinazione della competenza.* - Per determinare le materie assegnate alla competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si è seguita la tradizionale distinzione tra affari civili ed affari penali, non senza rilevare però che, nella

realtà della vita e dell'esperienza familiare, le relazioni umane, astrattamente inquadrabili nell'uno o nell'altro settore dell'esperienza giuridica, si presentano spesso intimamente connesse ed intrecciate. Adottando questa ripartizione viene eliminata la confusa nozione della cosiddetta «competenza amministrativa» concernente la rieducazione dei minorenni, riconoscendo che essa non può avere alcuna connotazione penalistica, ma si colloca a pieno titolo nell'ambito dei rapporti di natura civile relativi alla educazione del minorenne.

Competenza civile

2. - *Competenza per materia.* - Il tribunale per i minorenni e per la famiglia estenderà l'ambito della sua competenza civile, oltre che alle materie attualmente attribuite al tribunale per i minorenni dalla legge istitutiva, dal codice civile e dalle leggi speciali, agli atti, alle situazioni ed ai rapporti direttamente e strettamente collegati con lo stato delle persone e la vita familiare. L'individuazione di queste materie è stata fatta con criteri piuttosto restrittivi e la loro elencazione, contenuta nell'articolo 14, ha evidentemente carattere tassativo; essa è stata formulata con riferimento ad istituti specifici e ben determinati dalle norme vigenti, così da escludere ogni timore di indebita invadenza da parte dell'organo giudiziario nel campo riservato all'autonomia della società familiare.

3. - *Competenza per territorio.* - L'individuazione del tribunale competente per territorio nelle materie civili viene fatta introducendo con l'articolo 15 una rilevante modificazione ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile. Si attribuisce infatti la competenza al giudice del luogo ove abitualmente dimora la famiglia cui si riferisce la vicenda che deve essere esaminata. Con ciò si vuole manifestare che, d'ordinario, l'intervento giudiziario - qualunque sia l'occasione immediata per cui viene richiesto - non può trascurare di considerare la famiglia nella sua integrità, inquadrando in essa i problemi particolari da trattare e risolvere. Sussistono, inoltre, a favore di tale criterio di competenza, validi motivi d'ordine pratico, perchè in questo

modo si evita che siano competenti giudici diversi per rapporti inerenti al medesimo gruppo familiare - ma soggettivamente diversi - e si consente, per la maggior vicinanza del giudice alle persone informate della vicenda, una più rapida ed immediata raccolta delle prove. Quali criteri sussidiari di determinazione della competenza per territorio, per il caso in cui non si possa applicare il criterio sopra enunciato, vengono richiamati - nell'ordine - i tradizionali criteri del foro del convenuto e del foro dell'attore.

Competenza penale

4. - *Competenza per materia.* - In materia penale il tribunale per i minorenni e per la famiglia sarà chiamato a giudicare non soltanto i reati commessi dai minori degli anni diciotto, per i quali è attualmente competente il tribunale per i minorenni, ma anche i reati contro la famiglia e quelli in cui il rapporto familiare o l'età minore della persona offesa caratterizzano il fatto, sì da rendere necessario un intervento giudiziario che non abbia soltanto finalità repressive, ma rimuova, per quanto è possibile, le cause e gli effetti del reato. L'indicazione analitica e tassativa di tali reati è contenuta nell'articolo 16.

5. - *Competenza per connessione.* - Il successivo articolo 17 dispone per l'ipotesi di connessione di procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia con procedimenti di competenza di altro giudice; esso riserva in ogni caso al tribunale per i minorenni e per la famiglia il giudizio sui reati commessi dai minori degli anni diciotto, ammette la separazione per gli imputati di età maggiore concorrenti nello stesso reato, ed attribuisce al giudice ordinario, negli altri casi, la competenza a giudicare su tutte le imputazioni connesse.

6. - *Competenza per territorio.* - La competenza per territorio nella materia penale rimane regolata, in via di principio, dalle norme ordinarie, ma un'importante deroga ad esse viene proposta per i procedimenti penali a carico di imputati minori degli anni diciotto. In questo caso si ritiene opportuno non tener

conto del luogo di consumazione del reato, ma del luogo di residenza dell'imputato, e ciò sia perchè in questo luogo - meglio che altrove - è possibile raccogliere i dati necessari per conoscere la personalità del minore, sia perchè nel procedimento penale a carico dei minori o in occasione di esso frequentemente avviene che debbano prendersi altri provvedimenti di varia natura, relativi alla persona dell'imputato ed alla sua famiglia.

7. - *Competenza del giudice tutelare.* - La competenza del giudice tutelare è richiamata nell'articolo 19 con il quale, inoltre, eliminando una evidente disarmonia delle norme vigenti, viene attribuito allo stesso giudice, anzichè al tribunale ordinario od altro tribunale per i minorenni, il compito di emettere i provvedimenti sull'emancipazione nonchè di concedere le autorizzazioni necessarie per gli atti relativi al patrimonio di coloro che non hanno la libera disponibilità dei loro beni.

PROCEDIMENTI CIVILI

Nella disciplina del tribunale per i minorenni e per la famiglia i principi generali che regolano il processo civile ordinario, concentrazione, oralità ed immediatezza, raggiungono il più ampio grado di attuazione positiva in relazione alle funzioni specifiche alle quali tale organo giudicante è destinato. In questo senso si deve riconoscere che il tribunale per i minorenni e per la famiglia rappresenta sì nel suo complesso una innovazione profonda e propulsiva, ma che s'innesta nella direttrice di sviluppo costantemente segnata al processo civile negli ordinamenti giuridici moderni e che, come tale, potrà costituire un modello di riferimento anche per una riforma generale, ormai da tutti auspicata, di questo fondamentale istituto.

Procedimento a tutela del minore e dell'incapace

1. - *Iniziativa processuale ed indagine preliminare.* - Già nel fatto stesso della latitudine delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e per la famiglia si deve ravvisare

una piena attuazione del principio della concentrazione in quanto viene assicurata al giudice anche la massima concentrazione del materiale conoscitivo rispetto ai fatti oggetto del giudice; sul piano propriamente procedurale questo indirizzo si realizza attraverso una serie di norme che semplificano al massimo le formalità, rendendo possibile una maggiore rapidità delle decisioni ed una loro aderenza alle particolarità del caso cui vanno applicate. Significativo è l'articolo 20 che, aprendo la disciplina del procedimento civile con una previsione generale di intervento, pone il tribunale per i minorenni e la famiglia in grado di agire tempestivamente e direttamente anche d'ufficio, ogni qualvolta sia venuto a conoscenza di una situazione pregiudizievole per lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti di un minore o di un incapace, potendo disporre per tale scopo di ogni mezzo che ritenga opportuno e, in particolare, elemento nuovo e di grande rilievo, di svolgere indagini sulla personalità e sulle condizioni familiari ed ambientali del soggetto, provvedendo, infine, con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e le parti interessate.

Procedimento ordinario

2. - *Introduzione della causa.* - Per quanto riguarda il procedimento ordinario, si dispone (articolo 23) che l'introduzione della causa avvenga, in ogni caso, mediante ricorso e non più con citazione.

Questo non è un dato meramente formale, ma in esso si esprime tutto un diverso modo di intendere la collocazione del giudice rispetto al giudizio: precisamente è superata quella idea, che si esprime nell'atto stesso della citazione come atto rivolto da una all'altra parte, secondo la quale nel processo civile sono in gioco interessi che rimangono circoscritti alla sfera puramente privata e personale delle singole parti in conflitto e rispetto ai quali la posizione del giudice è rigorosamente estrinseca e tale deve rimanere nel giudicare che è concepito come l'operazione sillogistica mediante la quale al fatto, così come dedotto dalle parti attraverso i mezzi di prova, si applica freddamente la norma giuridica astratta. Con il ricorso, che si rivolge direttamente al

giudice, si esprime un concetto ben diverso: quello che vuole mettere il giudice stesso ad immediato contatto non già di fatti storicamente esauriti nel tempo, ma piuttosto di una «situazione» pregiudizievole, nella quale compito del giudice è quello di cogliere una linea di tendenza, di sviluppo, nei suoi aspetti positivi e negativi, in modo da potersi inserire subito come elemento attivo e propulsivo nella situazione stessa giudicandola «dall'interno» e orientandola fin dall'inizio a vantaggio dei soggetti interessati. Come si vede si tratta di un modo del tutto diverso di concepire la figura e la funzione del giudice nel processo civile (articolo 23).

3. - *Trattazione e istruzione della causa.* -

Questa impostazione, che dà una caratterizzazione affatto originale al procedimento ordinario fin dal suo atto introduttivo, si riflette e si proietta logicamente sul terreno fondamentale delle prove. In esso viene realizzato in modo veramente ampio il principio della oralità, per il quale si intende che il giudice deve essere messo, durante tutto il corso del processo, in costante, diretto e attivo rapporto con i soggetti interessati e, attraverso di essi, con tutto il materiale conoscitivo utile alla decisione.

Nell'ambito del principio generale secondo cui nel processo civile le prove devono essere introdotte dalle parti, viene dato al giudice istruttore il potere di disporre, anche d'ufficio, la prova per testimoni a determinate condizioni, l'esibizione di documenti, il sequestro di cose o documenti da acquisire al processo ed infine l'ispezione di cose, anche senza il consenso delle parti o dei terzi, se non vi siano giustificati motivi. Si tratta di istituti probatori già previsti nel codice di procedura civile, ma rispetto ai quali è necessario dotare il tribunale per i minorenni e per la famiglia di un ampio potere di disposizione e di impiego d'ufficio in modo tale da renderne più rapida l'assunzione e più efficace il risultato, soddisfacendo così esigenze che del resto sono emerse già nell'applicazione di questi istituti in base alla disciplina attuale del procedimento civile ordinario e per le quali si auspica un mutamento della loro disciplina e proprio nel senso qui indicato.

Infine, deve essere segnalata l'importanza dell'ultimo comma dell'articolo 25 secondo il quale l'istruttore può investire il collegio dell'assunzione dei singoli mezzi di prova, per esso infatti è data la possibilità che il principio dell'acquisizione diretta della prova da parte del giudice trovi la sua più completa realizzazione.

4. - *Decisioni.* - Per quanto riguarda la decisione, che è presa subito dopo la discussione, realizzandosi in tal modo l'immediatezza tra cognizione e decisione, è superata l'idea che la statuizione contenuta nel provvedimento del giudice consista essenzialmente nell'accertamento statico della verità storica di un fatto, nella sua qualificazione giuridica e nella irrogazione, più o meno automatica, della sanzione civile prevista dalla legge. In realtà, poichè oggetto della conoscenza è piuttosto la situazione di una persona o di una famiglia vista come manifestazione di una tendenza, la decisione ha sempre un aspetto dinamico, tende cioè ad inserirsi attivamente in questa situazione per orientarla nel modo più opportuno. Di qui l'intrinseca modificabilità delle situazioni con le quali il tribunale per la famiglia provvede all'affidamento dei figli, alle prestazioni patrimoniali tra i membri della famiglia, ai rapporti tra coniugi non separati, anche se contenute in sentenze, modificabilità che è prevista, s'intende, in relazione ad eventi successivi alla pronuncia (articolo 29).

5. - *Impugnazione.* - Tale modificabilità si proietta, come logico, anche sull'eventuale giudizio di appello, con il peculiare obbligo fatto al giudice in questa fase di tener conto di quanto sia già stato compiuto in attuazione delle statuizioni date in primo grado, qualora vengano riformate, revocate o modificate (articolo 32).

Sempre in questo contesto merita segnalazione il potere concesso al giudice istruttore di modificare i provvedimenti interinali emessi dal presidente del tribunale non solo come prevede attualmente l'articolo 708, ultimo comma, del codice di procedura civile per mutamento delle circostanze di fatto, ma anche in seguito ad una più approfondita conoscenza delle stesse che si ottenga durante

il corso del processo (articolo 32, ultimo comma).

6. - *Esecuzione.* - Particolare rilievo assumono le norme relative alla esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e per la famiglia. In una visione d'assieme si può ben dire che, a tale riguardo, si delinea un vero e proprio modo nuovo di intendere il rapporto tradizionale tra cognizione ed esecuzione nel processo civile. Non più un rapporto statico tra due attività eterogenee: la cognizione, che porta all'accertamento non più mutabile di un avvenimento ormai esaurito nel tempo (fatto giuridico) e la esecuzione, attività succedanea e subordinata a quella e come quella lasciata all'iniziativa della parte interessata; al contrario, possiamo dire che il procedimento civile davanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia tende a proiettarsi subito in direzione esecutiva, nel senso di rendere compenetrati ed autointegratisi in un continuo scambio reciproco il momento della conoscenza delle situazioni, nel loro dinamismo, con quello della incidenza concreta dell'attività del giudice sulle stesse. Questo è evidente già nel procedimento a tutela del minore e dell'incapace previsto nell'articolo 20 sopra ricordato, nel quale la generalità stessa della previsione normativa, l'ampiezza dei poteri consentiti e la massima semplificazione del rito rendono praticamente quasi immediata la possibilità di un intervento esecutivo sulla situazione pregiudizievole che si sia verificata.

A siffatto potere d'esecuzione tempestiva ed adeguata alle esigenze reali, ottenuto mediante l'istituzione del procedimento suddetto, si ricollega logicamente un potere non meno importante attribuito al giudice nel procedimento ordinario e precisamente il potere di disporre provvedimenti cautelari in ogni momento del processo quando esista il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento, imponendogli opportune garanzie che rendono inefficaci nei confronti degli interessati gli eventuali atti di disposizione dei beni oggetto della garanzia stessa. Di particolare momento è l'introduzione della revocabilità anche di atti di disposizione patrimoniale compiuti nel biennio precedente all'introdu-

zione della causa, secondo il principio che ispira la *ratio* dell'azione revocatoria nel processo di fallimento (articolo 30).

Infine, lo spirito che informa tutto il processo davanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia e la funzione per la quale è istituito rendono pienamente giustificata un'altra innovazione di grande importanza: quella per cui l'esecuzione delle decisioni del tribunale stesso è promossa anche d'ufficio, logico complemento, questo, della funzione attiva e propulsiva che già durante la cognizione è riconosciuta al giudice della famiglia e che, evidentemente, rischierebbe di rimanere frustrata proprio nel momento della sua concretizzazione ove non venisse proiettata, ed anzi esaltata, nella fase esecutiva. Corollario naturale dell'accoglimento del principio dell'impulso ufficiale è la designazione annuale di un magistrato, cui spetta il compito di promuovere e presiedere all'esecuzione dei provvedimenti, dotato di ampi poteri discrezionali per ottenere il miglior adeguamento possibile, quanto ai tempi e quanto ai modi, della esecuzione stessa alla realtà concreta delle situazioni personali, familiari ed ambientali sulle quali è chiamata ad operare (articolo 33).

PROCEDIMENTI PENALI

Negli articoli 34, 35, 36 e 37 del disegno di legge si è tentato di risolvere alcuni dei problemi emersi in questi ultimi anni in maniera pressante in ordine all'intervento penale nei confronti dei minori, tenendo presente il principio, anche oggi vigente, che nel settore minorile anche l'intervento penale non ha tanto una funzione sanzionatoria dell'atto antigiuridico, quanto principalmente una funzione di recupero del minore.

1. - *Cause di estinzione del reato o della pena.* - In ordine all'articolo 34 deve osservarsi come - a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1962, n. 88, che ha eliminato la possibilità di remissione dei procedimenti di scarso rilievo al pretore (articolo 10 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) - i tribunali per minorenni sono gravati da una

enorme massa di contravvenzioni che appesantiscono inutilmente i ruoli - dato che il valore esemplare della sanzione penale in questa materia è quasi nullo e dato che per lo più il minore non è in grado di comprendere il valore antisociale dell'atto posto in essere - e che impediscono una adeguata trattazione di quei comportamenti più rilevanti e meritevoli di adeguato trattamento. Deve inoltre rilevarsi come la irrogazione di una sanzione pecuniaria non può avere alcuna efficacia nei confronti di un minore che normalmente non ha un patrimonio proprio: la sanzione è pertanto solo apparentemente irrogata al minore ma in realtà si riversa sui genitori che vengono così sanzionati per una responsabilità oggettiva che il nostro ordinamento penale rifiuta.

La proposta di depenalizzare tali comportamenti di scarsa rilevanza sociale, seguendo la nuova linea di politica criminale che il legislatore ha già in altri casi attuato, è in perfetta linea con un voto fatto nel 1964 dal Consiglio superiore della magistratura (vedi notiziario 1° marzo 1964, n. 2, pag. 26) nella sua relazione sul funzionamento della magistratura minorile.

Si è proposto, con l'articolo 36, che il perdono giudiziario possa essere esteso anche a fatti anteriori al fatto per cui vi è stata la prima pronuncia di perdono giudiziario: la proposta tende ad evitare quella assurda disparità di trattamento che oggi sussiste tra un minore e un altro - e che non è giustificata da alcun elemento logico - a seconda che il minore abbia la fortuna o non di vedere unificate in un unico processo tutte le imputazioni esistenti: nel primo caso per una pluralità di reati potrà essere concesso un unico perdono, nel secondo caso - che è meramente accidentale - il minore avrà il perdono per il primo fatto giudicato, ma dovrà essere necessariamente condannato per il fatto precedentemente commesso ma che viene giudicato successivamente. Il che non consente certo quell'opera di recupero del minore per cui l'istituto del perdono giudiziale è stato introdotto nell'ordinamento.

La sospensione condizionale della pena per i reati commessi da minori degli anni diciotto potrà essere applicata, secondo l'articolo 37, due volte; questa disposizione non si ispira ad un

generico criterio di indulgenza, ma vuole essere un mezzo fornito al giudice per adeguare la sanzione punitiva, piuttosto che ad astratte e generiche previsioni normative, alla personalità concreta dell'autore del fatto, orientando l'intervento giudiziario al fine della rieducazione e dell'emenda del colpevole, ed evitando che, quando questa azione di recupero morale e sociale è in corso, essa debba irrimediabilmente essere troncata senza un'appropriata e diligente valutazione delle circostanze.

Con l'articolo 38 viene estesa l'efficacia della riabilitazione speciale, escludendo ogni effetto penale di essa. Con questa innovazione si può ragionevolmente prevedere che la riabilitazione speciale (provvido istituto che costituisce uno stimolo rilevante alla piena emenda del condannato, ma che fino ad ora ha ricevuto scarsa applicazione) venga più frequentemente concessa.

2. - *Procedimento.* - Con gli articoli 39, 40 e 41 non si è inteso innovare le normali disposizioni procedurali che vigono per tutti i procedimenti penali ordinari anche perchè non appare opportuno proporre settorialmente modifiche di notevole rilievo mentre è in corso l'approvazione parlamentare delle leggi delega per il nuovo codice di procedura penale. Si è solo provveduto a determinare alcune variazioni alle ordinarie norme di procedura rese necessarie dalla particolare struttura e funzione del nuovo organo giudiziario.

Si è così sancito, per evidenti motivi di garanzia del minore, che l'escussione del minore o dell'incapace debba essere effettuata soltanto dal magistrato; che non possa essere disposto il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato in istruttoria per concessione del perdono giudiziale, se non siano state prima effettuate le indagini sulla personalità che sole possono dare la sicurezza della capacità di intendere e di volere del minore, presupposto sia del rinvio a giudizio che della concessione del perdono giudiziale; che deve essere disposta una indagine ambientale e familiare anche per i diritti di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 16; che per il dibattimento si applicano le norme già previste per i dibattimenti avanti al tribunale per minorenni; che la sottoscrizione delle sentenze - analogamente

a quanto avviene per le sentenze della corte d'assise - sia effettuata solo dal presidente e dall'estensore e dal cancelliere al fine di evitare le difficoltà di reperimento delle firme dei giudici non professionali.

Naturalmente, la previsione della sussistenza tanto della istruzione sommaria che di quella formale - secondo le norme vigenti - implica la possibilità del ricorso ai due diversi tipi di istruttoria anche per i procedimenti a carico dei minori. Il che elimina la ingiustificata diversità di trattamento tra minori ed adulti concedendo anche ai minori quelle maggiori garanzie di difesa che solo nell'istruttoria formale si possono avere.

DISPOSIZIONI FINALI

Con le disposizioni finali e transitorie si dispone, come sopra si è detto, per l'assegnazione dei magistrati ai nuovi tribunali (articolo 44) e si dettano i criteri da seguire per la definizione degli affari pendenti, mediante la loro attribuzione agli uffici di nuova istituzione (articolo 45).

L'aumentato numero di magistrati che, con i tribunali per i minorenni e per la famiglia, si impegneranno nella trattazione degli affari attribuiti alla loro competenza, non potrà interamente essere compensato con una corrispondente riduzione dell'organico dei magistrati degli altri uffici giudiziari, perchè attualmente esiste un rilevante bisogno di interventi giudiziari in questa materia, che rimane insoddisfatto e non viene nemmeno alla luce per la mancanza di organi idonei, ma si renderà evidente non appena i tribunali per i minorenni e per la famiglia saranno efficienti ed attivi. Si rende perciò necessario - per una parte - procedere ad un conveniente aumento del numero complessivo dei magistrati e - per il resto - delegare il Ministro competente per la riduzione delle piante organiche degli altri uffici; in tal senso provvede l'articolo 43.

I complessi provvedimenti necessari per la concreta attuazione della legge inducono a prevedere per essa un termine adeguato di *vacatio*, fissandone l'entrata in vigore al compimento di un anno dalla sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ORGANIZZAZIONE****Art. 1.**

(Denominazione e sede)

1. Il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni della legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, assumono la denominazione rispettivamente di tribunale per i minorenni e per la famiglia e di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Entrambi gli uffici sono autonomi, sono istituiti in ogni provincia ed hanno sede nel capoluogo.

Art. 2.

(Composizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia)

1. Ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è composto da un presidente, da due o più magistrati ordinari, nel numero e con le qualifiche indicate nella allegata tabella A, nonchè da giudici-esperti.

2. Ogni procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia è composta da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e con le qualifiche indicate nella tabella A.

Art. 3.

(Giudice tutelare)

1. Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Il presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia designa ogni anno uno o più giudici destinati ad esercitare esclusivamente le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso. Il giudice tutelare può essere coadiuvato nell'esercizio della sua attività da più giudici onorari dislocati nelle diverse aree territoriali della circoscrizione del tribunale.

3. I predetti giudici onorari svolgono attività di conciliazione nelle controversie familiari.

4. I giudici onorari di cui al comma 3 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito di segnalazione del consiglio provinciale e sentito il parere del consiglio giudiziario territoriale competente, tra le persone fornite dei requisiti di età di cui all'articolo 9, che abbiano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

Art. 4.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria, coadiutori, commessi ed ufficiali giudiziari)

1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia è istituito un ufficio di cancelleria; presso la relativa procura è istituito un ufficio di segreteria.

2. Presso la stessa sede è istituito altresì un ufficio autonomo per le notifiche.

3. Le piante organiche dei cancellieri, segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi, degli ufficiali giudiziari sono stabilite con le allegate tabelle B, C, D ed E.

Art. 5.

(Sede di udienza del tribunale per i minorenni e per la famiglia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia tiene le udienze nella sua sede. Il presidente, per motivi di opportunità, può disporre che le udienze siano tenute in qualunque altra località compresa nel territorio della circoscrizione del tribunale.

Art. 6.

(Servizi sociali)

1. Per l'adempimento dei suoi compiti il tribunale per i minorenni e per la famiglia si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e con questo convenzionati.

2. Si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica, e, in particolare, degli enti locali, delle unità sanitarie e dei servizi sociali nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti ad esse attribuiti.

3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai privati si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

(Polizia giudiziaria)

1. Presso ogni tribunale per i minorenni e per la famiglia ha sede un nucleo di polizia femminile di cui il tribunale può avvalersi per speciali incarichi.

2. Alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e la famiglia è costituito un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale maschile e femminile.

Art. 8.

(Nomina dei magistrati)

1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per i minorenni e per la famiglia e alle relative procure i magistrati che rivelano, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperien-

za compiuta, di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

2. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e per la famiglia e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia ai magistrati di corte d'appello che, avendo svolto per non meno di tre anni le funzioni di magistrato di tribunale presso un tribunale per i minorenni e per la famiglia o una relativa procura, hanno rivelato di essere in grado di assolverle in modo efficace, con particolare riguardo alle loro capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni.

3. Per l'accertamento delle qualità richieste nei commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura sente il parere dei componenti i consigli giudiziari ed esamina i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 12.

Art. 9.

(Nomina dei giudici-esperti)

1. I giudici-esperti del tribunale per i minorenni e per la famiglia e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 11 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura a seguito di segnalazione e comunque previo parere del consiglio giudiziario territoriale competente.

2. Essi sono scelti, senza distinzione di sesso, tra i laureati e i diplomati di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni che, per gli speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti di una particolare competenza nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche, e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

3. Si estendono ai giudici-esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; l'esercizio della funzione è anche incompatibile con l'esercizio della professione forense.

4. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati; nel caso di compimento del sessantesimo anno nel corso

dell'incarico, continuano l'espletamento delle funzioni fino al compimento del triennio.

5. Presso ogni ufficio giudiziario i giudici-esperti devono essere in numero eguale a quello dei magistrati ordinari.

6. Ai giudici-esperti viene attribuita una indennità mensile netta di lire 100.000, con l'obbligo di svolgere la loro attività presso l'ufficio giudiziario cui appartengono per un minimo di due giorni alla settimana. Nel caso di una presenza inferiore a quella minima prevista, l'indennità verrà proporzionalmente ridotta.

Art. 10.

(Costituzione dell'organo giudicante)

1. Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per i minorenni e per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da due magistrati ordinari e da un giudice-esperto.

Art. 11.

(Sezione specializzata di corte d'appello)

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia composta da un magistrato di cassazione con funzioni di presidente, da magistrati d'appello secondo la pianta organica di cui all'allegata tabella *F*, nonché da giudici-esperti. Presso la predetta sezione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale e, ove necessario, da un sostituto, secondo le piante organiche di cui alla predetta tabella.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 secondo i criteri stabiliti nell'articolo 8, nonché alla nomina dei giudici-esperti secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9.

3. La giurisdizione della sezione specializzata di corte d'appello è esercitata da un collegio di tre membri dei quali due magistrati e un giudice-esperto.

Art. 12.

(Corso di preparazione)

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze indicate nell'articolo 8 e uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati ed i giudici esperti che svolgono le loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.

(Sorveglianza)

1. La sorveglianza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sul tribunale e sulla sezione di corte d'appello per i minorenni e per la famiglia è esercitata dal presidente della corte d'appello, quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale della corte d'appello.

TITOLO II

COMPETENZA

CAPO I

COMPETENZA CIVILE DEL TRIBUNALE

Art. 14.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per le materie attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, anche per le seguenti materie:

a) costituzione, validità, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico;

b) rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi;

c) filiazione, adozione e patria potestà;

- d) prestazioni alimentari;
- e) formazione e rettificazione degli atti di stato civile;
- f) interdizione e inabilitazione;
- g) assenza e morte presunta;
- h) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 15.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove dimora abitualmente la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono. Quando non sia possibile determinare tale dimora, è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento e, se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

CAPO II

COMPETENZA PENALE DEL TRIBUNALE

Art. 16.

(Competenza per materia)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

- a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro secondo del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;
- b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, se commessi in danno dei minori;
- c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona e delitti contro la libertà

morale, se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 714, 715, 716, 731 e 732 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori degli anni diciotto.

Art. 17.

(Procedimenti connessi)

1. La competenza per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 16, quando siano connessi ad altri reati, appartiene al giudice ordinario limitatamente agli imputati maggiori degli anni diciotto; nel caso di concorso di imputati maggiori e minori degli anni diciotto in un medesimo reato diverso da quelli previsti nell'articolo 16, si procede separatamente: per i primi avanti al giudice ordinario e per i secondi avanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia.

Art. 18.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale.

2. Nel caso che si proceda a carico di imputato minore degli anni diciotto, la competenza per territorio è determinata dal luogo di residenza dell'imputato minore; se per uno stesso reato o per più reati connessi si procede congiuntamente nei confronti di più minori, la competenza è determinata dal luogo di residenza del più giovane di esso.

3. Per i reati di cui all'articolo 16 commessi in concorso tra maggiore e minore degli anni diciotto, la competenza è determinata a norma dei commi 1 e 2.

CAPO III

COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

Art. 19.

(Competenza per materia)

1. Il giudice tutelare ha competenza nelle materie attribuitegli dalla normativa vigente nonchè per i provvedimenti attualmente devoluti al tribunale ordinario ed a quello per i minorenni in materia di autorizzazione a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse dei minori interdetti o inabilitati e in materia di emancipazione dei minori.

2. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni e la famiglia.

3. Sui reclami, nonchè sui provvedimenti del giudice tutelare da omologare, il tribunale delibera con la partecipazione del giudice tutelare che funge da relatore.

TITOLO III

PROCEDIMENTI

CAPO I

PROCEDIMENTI CIVILI

Art. 20.

*(Procedimento a tutela del minore
e dell'incapace)*

1. Nei casi previsti dagli articoli 330, 333, 334 del codice civile e 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, nonchè nei casi in cui comunque si verifichi una situazione pregiudizievole per lo sviluppo della personalità e per l'attuazione dei diritti di un minore o di un incapace, il tribunale per i minorenni e per la famiglia adotta anche d'ufficio i provvedimenti convenienti per la loro tutela.

2. A tal fine il tribunale, che utilizza ogni mezzo opportuno per venire a conoscenza delle situazioni sopra indicate, accerta i fatti e

dispone, ove del caso, indagini sulla personalità e sulle condizioni familiari e ambientali dei soggetti.

3. Il tribunale, sentito il pubblico ministero e le persone interessate, provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo salvo disposizioni contrarie.

Art. 21.

(Procedimenti speciali)

1. Nelle materie contemplate dagli articoli 84, 87, 89, 90 e 112 del codice civile, nonchè in materia di ricovero in ospedale psichiatrico, il tribunale per i minorenni e per la famiglia provvede su richiesta dell'interessato con le modalità e nella forma previste nei commi 2 e 3 dell'articolo 20.

2. In materia di adozione speciale si osservano le norme di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431.

3. Per gli altri procedimenti in camera di consiglio si applicano le norme di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 22.

(Procedimento ordinario)

1. In tutte le altre materie indicate dall'articolo 14 della presente legge si applicano le ordinarie norme processuali stabilite in relazione alla natura della causa, salvo quanto disposto dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 23.

(Introduzione della causa)

1. L'istanza si propone con ricorso. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore, fissa l'udienza per la trattazione della causa e ordina la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e la comunicazione al pubblico ministero.

Art. 24.

(Trattazione della causa)

1. Nella prima udienza, e nel corso della causa ogni volta che ne ravvisa l'opportunità, il giudice istruttore deve tentare la conciliazione delle parti e può richiedere la collaborazione di altre persone quando lo ritenga utile per raggiungere tale scopo.

2. Il giudice istruttore può sempre modificare o revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti disposti dal presidente in relazione alla più approfondita conoscenza delle circostanze acquisite durante il corso del processo e del mutamento di esse.

Art. 25.

(Istruzione della causa)

1. Il giudice istruttore può disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulandone i capitoli, quando dalla esposizione dei fatti resa dalle parti e da ogni altro atto od elemento acquisito al processo risultino esservi persone in grado di contribuire all'accertamento della verità.

2. Il giudice istruttore può ordinare d'ufficio l'esibizione di qualsiasi documento utile per accertare gli elementi di carattere patrimoniale necessari alla decisione della causa.

3. Nel caso di ingiustificato rifiuto ad esibire, il giudice può prendere le misure necessarie perchè il documento sia comunque acquisito al processo, osservate le opportune cautele per salvaguardare il segreto legalmente tutelato.

4. Il giudice istruttore, sentite le parti, può disporre d'ufficio, con provvedimento non soggetto a convalida, il sequestro di cose o documenti, quando lo ritenga necessario per garantirne l'acquisizione al processo.

5. Quando la parte o il terzo rifiuta, senza giustificati motivi, di consentire all'ispezione di cose in suo possesso, ordinata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore può disporre che l'ispezione avvenga anche senza il consenso della parte o del terzo.

6. Il giudice può disporre che singoli mezzi di prova vengano assunti direttamente dal collegio.

Art. 26.

(Deliberazione)

1. Il tribunale, subito dopo l'udienza di discussione, delibera in camera di consiglio ed emette la decisione pubblicamente mediante lettura in udienza della motivazione e del dispositivo.

2. La motivazione, qualora non sia possibile darne immediata lettura, è successivamente redatta per iscritto da uno dei componenti del collegio e, previa sottoscrizione del solo presidente, è depositata nella cancelleria entro quindici giorni dalla pubblicazione. L'avvenuto deposito viene d'ufficio notificato immediatamente alle parti e comunicato al pubblico ministero.

Art. 27.

(Ammissione al gratuito patrocinio)

1. Per l'ammissione al gratuito patrocinio nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano le norme di cui all'articolo 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Art. 28.

(Spese processuali)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle materie di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.

2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 29.

(Modificabilità delle statuizione)

1. Le statuizioni che si riferiscono all'affidamento dei figli, alle prestazioni patrimoniali tra i membri della famiglia, ai rapporti personali tra coniugi non separati, anche se contenuti in sentenze, sono sempre modificabili nel corso della loro esecuzione a seguito di eventi successivi alla pronuncia.

2. Nel caso in cui le statuizioni siano contenute in sentenze, il tribunale, esperite le apposite indagini e sentite le parti e il pubblico ministero, provvede, sempre con sentenza in camera di consiglio, anche d'ufficio.

Art. 30.

(Provvedimenti cautelari)

1. Il tribunale per i minorenni e per la famiglia, se esiste il pericolo che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento può imporre a costui - nel corso dello svolgimento del processo con decreto o all'esito del processo con la sentenza - di prestare idonea garanzia reale anche specificando i beni per il pignoramento e può ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di sua proprietà.

2. L'ipoteca giudiziale può essere convertita in deposito di denaro o di valori o sostituita da pegno su beni mobili o da altra idonea garanzia su istanza del debitore ipotecario, sentito il creditore, con provvedimento in camera di consiglio soggetto al reclamo davanti la corte d'appello.

3. Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto.

4. Il tribunale può inoltre disporre a garanzia dell'esecuzione, e ove non siano sufficienti i provvedimenti di cui ai commi precedenti, che siano resi inefficaci atti di disposizione della parte tenuta alla esecuzione compiuti nel biennio precedente all'introduzione della causa. Il provvedimento di inefficacia deve essere revocato qualora il debitore offra le garanzie di cui ai commi precedenti.

Art. 31.

(Termini per l'impugnazione)

1. I termini per l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione ai sensi dei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile decorrono dalla data della pubblicazione della decisione o, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 24, dalla data della notificazione o della comunicazione del deposito.

Art. 32.

(Appello)

1. Tutti i provvedimenti del tribunale per i minorenni e per la famiglia sono appellabili avanti alla sezione specializzata di corte di appello per i minorenni e per la famiglia.

2. Nel giudizio di appello valgono, per quanto applicabili, le norme che regolano il giudizio di primo grado.

3. Quando il giudice di appello riforma, revoca o modifica statuizioni immediatamente esecutive del giudice di primo grado deve tener conto di quanto sia già stato compiuto in attuazione delle statuizioni stesse.

Art. 33.

(Esecuzione)

1. Presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia un magistrato designato ogni anno dal presidente promuove l'esecuzione dei provvedimenti, anche se emessi in grado di appello, determinandone con ordinanza i tempi e le modalità più opportune.

2. Contro l'ordinanza è ammesso entro dieci giorni reclamo al collegio che decide con ordinanza non impugnabile.

CAPO II.

PROCEDIMENTI PENALI.

*Sezione I.**Cause di estinzione del reato o della pena*

Art. 34.

(Reati commessi dai minori)

1. Nelle contravvenzioni e nei delitti punibili con multa, sola o alternativa alla reclusione, commessi da minori degli anni diciotto, il tribunale può dichiarare di non doversi procedere per scarsa rilevanza sociale del fatto in relazione all'età dell'autore. In questi casi avverte l'imputato prosciolto dell'illiceità del suo comportamento e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, applica le opportune misure rieducative.

Art. 35.

(Reati contro la famiglia)

1. Nei delitti di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 16, il tribunale può dichiarare di non doversi procedere quando sia stata ristabilita la concordia familiare. In tal caso la causa di estinzione opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel reato.

Art. 36.

(Perdono giudiziale)

1. Il perdono giudiziale si estende anche ai fatti anteriori alla pronuncia di concessione del beneficio quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 81, secondo comma, del codice penale, anche se il fatto per cui si procede risulti più grave di quello già giudicato o quando si tratti di delitti diversi, sempre che la pena complessiva rientri nei limiti previsti dall'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 37.

(Sospensione condizionale)

1. Al minore degli anni diciotto la sospensione condizionale della pena può essere concessa non più di due volte.

2. La seconda sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa non produce gli effetti di cui all'articolo 168 del codice penale. I termini di estinzione di cui all'articolo 167 del codice penale decorrono anche per la prima condanna dalla pronuncia della seconda sentenza.

Art. 38.

(Riabilitazione speciale)

1. La riabilitazione speciale di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, consente la concessione dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale.

*Sezione II.**Procedimento*

Art. 39.

(Istruzione)

1. Per l'istruzione dei procedimenti penali di competenza del tribunale per i minorenni e per la famiglia si applicano in quanto compatibili le norme dell'istruttoria sommaria o formale di cui ai procedimenti davanti al tribunale ordinario.

2. Il giudice istruttore presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia è designato ai sensi dell'articolo 44 dell'ordinamento giudiziario vigente di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. L'escussione del minore e dell'incapace, qualunque sia la sua posizione processuale, deve essere effettuata esclusivamente dal ma-

gistrato. Non può essere disposto il rinvio a giudizio o il procedimento dell'imputato minore in istruttoria per concessione del perdono giudiziale ove non siano state compiute le indagini previste dall'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni.

4. Nel caso di procedimento per i delitti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 16, nella istruttoria deve essere disposta un'indagine ambientale e familiare a mezzo di assistenti sociali.

Art. 40.

(Dibattimento)

1. Per il dibattimento avanti al tribunale per i minorenni e per la famiglia si applica, ove compatibile, la norma di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 41.

(Sottoscrizione della sentenza)

1. Per la sottoscrizione della sentenza penale vale la norma di cui all'articolo 40, ultimo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

(Locali e mobili)

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonchè alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento provvede direttamente il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 43.

(Organici)

1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 400 posti di magistrato di tribunale e di corte d'appello. Per provvedere alla copertura dei residui posti di organico previsti dalle tabelle A e F (corte d'appello), il Governo è delegato a modificare entro sei mesi le piante organiche degli altri uffici giudiziari, tenendo conto della diminuzione del carico di lavoro che si verificherà nei predetti uffici a seguito della nuova ripartizione di competenze stabilita nella presente legge.

2. Il ruolo organico dei cancellieri, dei coadiutori giudiziari, degli ufficiali giudiziari e dei commessi è aumentato come risulta dalle tabelle annesse B, C e D.

Art. 44.

(Assegnazione di magistrati)

1. I magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure vengono assegnati rispettivamente ai tribunali per i minorenni e per la famiglia e alle relative procure della provincia in cui trovasi il capoluogo del distretto, ove non richiedano di essere destinati ad altro tribunale per i minorenni e per la famiglia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura nella prima applicazione della presente legge provvederà all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che avranno partecipato ai corsi di preparazione, da organizzare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a cura del Consiglio stesso, e che avranno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 45.

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede come segue:

a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio a norma della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) gli affari relativi ai procedimenti indicati negli articoli 20 e 21 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per i minorenni e per la famiglia competenti per territorio, fatta eccezione per le domande di affidamento preadottivo presentate a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, che verranno trasmesse ai tribunali per i minorenni e per la famiglia del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla pubblicazione di questa legge, che la loro domanda venga esaminata da altro tribunale;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per i minorenni e per la famiglia competente per territorio.

Art. 46.

(Ufficio di servizio sociale)

1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, e dei relativi uffici di servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale di servizio sociale verrà ripartito a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in sezioni funzionanti presso ogni sede di tribunale per i minorenni e per la famiglia.

Art. 47.

(Onere finanziario)

1. L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8,

convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario in corso. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dalla presente legge per il predetto anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore al compimento di un anno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articolo 2)MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto	Sostituto
Agrigento	1	-	4	1	-	1
Alessandria	1	-	4	1	-	1
Ancona	1	-	4	1	-	1
Aosta	1	-	2	1	-	1
Arezzo	1	-	3	1	-	1
Ascoli Piceno	1	-	3	1	-	1
Asti	1	-	2	1	-	1
Avellino	1	-	4	1	-	1
Bari	1	1	12	1	-	4
Belluno	1	-	2	1	-	1
Bergamo	1	-	7	1	-	2
Bologna	1	1	7	1	-	2
Bolzano	1	-	4	1	-	1
Brescia	1	1	7	1	-	2
Brindisi	1	-	3	1	-	1
Cagliari	1	-	7	1	-	2
Caltanissetta	1	-	3	1	-	1
Campobasso	1	-	2	1	-	1
Caserta	1	-	7	1	-	2
Catania	1	1	8	1	-	2
Catanzaro	1	-	6	1	-	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto	Sostituto
Chieti	1	-	3	1	-	1
Como	1	-	6	1	-	1
Cosenza	1	-	6	1	-	1
Cremona	1	-	2	1	-	1
Cuneo	1	-	5	1	-	1
Enna	1	-	2	1	-	1
Ferrara	1	-	3	1	-	1
Firenze	1	1	10	1	-	3
Foggia	1	-	6	1	-	1
Forlì	1	-	5	1	-	1
Frosinone	1	-	4	1	-	1
Genova	1	1	9	1	-	3
Gorizia	1	-	2	1	-	1
Grosseto	1	-	2	1	-	1
Imperia	1	-	2	1	-	1
Isernia	1	-	2	1	-	1
L'Aquila	1	-	3	1	-	1
La Spezia	1	-	2	1	-	1
Latina	1	-	3	1	-	1
Lecce	1	-	6	1	-	1
Livorno	1	-	3	1	-	1
Lucca	1	-	3	1	-	1
Macerata	1	-	2	1	-	1
Mantova	1	-	3	1	-	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto	Sostituto
Massa Carrara	1	-	2	1	-	1
Matera	1	-	2	1	-	1
Messina	1	-	6	1	-	1
Milano	1	4	35	1	1	12
Modena	1	-	4	1	-	1
Napoli	1	3	23	1	1	7
Novara	1	-	4	1	-	1
Nuoro	1	-	2	1	-	1
Padova	1	-	7	1	-	2
Palermo	1	1	10	1	-	3
Parma	1	-	3	1	-	1
Pavia	1	-	4	1	-	1
Perugia	1	-	5	1	-	1
Pesaro	1	-	2	1	-	1
Pescara	1	-	2	1	-	1
Piacenza	1	-	2	1	-	1
Pisa	1	-	3	1	-	1
Pistoia	1	-	2	1	-	1
Pordenone	1	-	2	1	-	1
Potenza	1	-	3	1	-	1
Ragusa	1	-	2	1	-	1
Ravenna	1	-	2	1	-	1
Reggio Calabria	1	-	5	1	-	1
Reggio Emilia	1	-	3	1	-	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

S E D I	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto	Sostituto
Rieti	1	-	2	1	-	1
Roma	1	4	30	1	1	10
Rovigo	1	-	2	1	-	1
Salerno	1	1	8	1	-	2
Sassari	1	-	3	1	-	1
Savona	1	1	2	1	-	1
Siena	1	-	2	1	-	1
Siracusa	1	-	3	1	-	1
Sondrio	1	-	2	1	-	1
Taranto	1	-	5	1	-	1
Teramo	1	-	2	1	-	1
Terni	1	-	2	1	-	1
Torino	1	3	19	1	-	6
Trapani	1	-	4	1	-	1
Trento	1	-	3	1	-	1
Treviso	1	-	6	1	-	1
Trieste	1	-	2	1	-	1
Udine	1	-	4	1	-	1
Varese	1	-	6	1	-	2
Venezia	1	-	7	1	-	2
Vercelli	1	-	3	1	-	1
Verona	1	-	6	1	-	1
Vicenza	1	-	6	1	-	1
Viterbo	1	-	2	1	-	1

TABELLA B
(articolo 4)CANCELLIERI E SEGRETARI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI
E PER LA FAMIGLIA ED ALLE RELATIVE PROCURE DELLA REPUBBLICA

S E D I	Cancellieri		Segretari	
	Dirigenti	In sottordine	Dirigenti	In sottordine
Agrigento	1	4	1	1
Alessandria	1	4	1	1
Ancona	1	4	1	1
Aosta	1	2	1	1
Arezzo	1	3	1	1
Ascoli Piceno	1	3	1	1
Asti	1	2	1	1
Avellino	1	4	1	1
Bari	1	13	1	4
Belluno	1	2	1	1
Benevento	1	3	1	1
Bergamo	1	7	1	2
Bologna	1	8	1	2
Bolzano	1	4	1	1
Brescia	1	8	1	2
Brindisi	1	3	1	1
Cagliari	1	7	1	2
Caltanissetta	1	3	1	1
Campobasso	1	2	1	1
Caserta	1	7	1	2
Catania	1	9	1	2
Catanzaro	1	6	1	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

S E D I	Cancellieri		Segretari	
	Dirigenti	In sottordine	Dirigenti	In sottordine
Chieti	1	3	1	1
Como	1	6	1	1
Cosenza	1	6	1	1
Cremona	1	2	1	1
Cuneo	1	5	1	1
Enna	1	2	1	1
Ferrara	1	3	1	1
Firenze	1	11	1	3
Foggia	1	6	1	1
Forlì	1	5	1	1
Frosinone	1	4	1	1
Genova	1	10	1	3
Gorizia	1	2	1	1
Grosseto	1	2	1	1
Imperia	1	2	1	1
Isernia	1	2	1	1
L'Aquila	1	3	1	1
La Spezia	1	2	1	1
Latina	1	3	1	1
Lecce	1	6	1	1
Livorno	1	3	1	1
Lucca	1	3	1	1
Macerata	1	2	1	1
Mantova	1	3	1	1
Massa Carrara	1	2	1	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

S E D I	Cancellieri		Segretari	
	Dirigenti	In sottordine	Dirigenti	In sottordine
Matera	1	2	1	1
Messina	1	6	1	1
Milano	1	39	1	13
Modena	1	4	1	1
Napoli	1	26	1	8
Novara	1	4	1	1
Nuoro	1	2	1	1
Padova	1	7	1	2
Palermo	1	11	1	3
Parma	1	3	1	1
Pavia	1	4	1	1
Perugia	1	5	1	1
Pesaro	1	2	1	1
Pescara	1	2	1	1
Piacenza	1	2	1	1
Pisa	1	3	1	1
Pistoia	1	2	1	1
Pordenone	1	2	1	1
Potenza	1	3	1	1
Ragusa	1	2	1	1
Ravenna	1	2	1	1
Reggio Calabria	1	3	1	1
Reggio Emilia	1	5	1	1
Rieti	1	2	1	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

S E D I	Cancellieri		Segretari	
	Dirigenti	In sottordine	Dirigenti	In sottordine
Roma	1	34	1	11
Rovigo	1	2	1	1
Salerno	1	9	1	2
Sassari	1	3	1	1
Savona	1	2	1	1
Siena	1	2	1	1
Siracusa	1	3	1	1
Sondrio	1	2	1	1
Taranto	1	5	1	1
Teramo	1	2	1	1
Terni	1	2	1	1
Torino	1	22	1	7
Trapani	1	4	1	1
Trento	1	3	1	1
Treviso	1	6	1	1
Trieste	1	2	1	1
Udine	1	4	1	1
Varese	1	6	1	2
Venezia	1	7	1	2
Vercelli	1	3	1	1
Verona	1	6	1	1
Vicenza	1	6	1	1
Viterbo	1	2	1	1

TABELLA C
(articolo 4)COADIUTORI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI
E PER LA FAMIGLIA ED ALLE RELATIVE PROCURE

SEDI	Addetti ai tribunali	Addetti alle procure
Agrigento	9	3
Alessandria	9	3
Ancona	9	3
Aosta	6	3
Arezzo	6	3
Ascoli Piceno	6	3
Asti	6	3
Avellino	9	3
Bari	21	9
Belluno	6	3
Benevento	6	3
Bergamo	12	6
Bologna	15	6
Bolzano	9	3
Brescia	15	6
Brindisi	6	3
Cagliari	12	6
Caltanissetta	6	3
Campobasso	6	3
Caserta	12	6
Catania	15	6
Catanzaro	12	3

Segue: TABELLA C

SEDI	Addetti ai tribunali	Addetti alle procure
Chieti	6	3
Como	12	3
Cosenza	12	3
Cremona	6	3
Cuneo	9	3
Enna	6	3
Ferrara	6	3
Firenze	18	6
Foggia	12	3
Forlì	9	3
Frosinone	9	3
Genova	18	3
Gorizia	6	3
Grosseto	6	3
Imperia	6	3
Isernia	6	3
L'Aquila	6	3
La Spezia	6	3
Latina	6	3
Lecce	12	3
Livorno	6	3
Lucca	6	3
Macerata	6	3
Mantova	6	3

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

SEDI	Addetti ai tribunali	Addetti alle procure
Massa Carrara	6	3
Matera	6	3
Messina	12	3
Milano	60	21
Modena	9	3
Napoli	52	15
Novara	9	3
Nuoro	6	3
Padova	12	6
Palermo	18	6
Parma	6	3
Pavia	9	3
Perugia	9	3
Pesaro	6	3
Pescara	6	3
Piacenza	6	3
Pisa	6	3
Pistoia	6	3
Pordenone	6	3
Potenza	6	3
Ragusa	6	3
Ravenna	6	3
Reggio Calabria	9	3
Reggio Emilia	6	3

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

SEDI	Addetti ai tribunali	Addetti alle procure
Rieti	6	3
Roma	54	18
Rovigo	6	3
Salerno	15	6
Sassari	6	3
Savona	6	3
Siena	6	3
Siracusa	6	3
Sondrio	6	3
Taranto	9	3
Teramo	6	3
Terni	6	3
Torino	36	12
Trapani	9	3
Trento	6	3
Treviso	12	3
Trieste	6	3
Udine	9	3
Varese	12	6
Venezia	12	6
Vercelli	6	3
Verona	12	3
Vicenza	12	3
Viterbo	6	3

TABELLA D
(articolo 4)COMMESSI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI E PER LA
FAMIGLIA E ALLE RELATIVE PROCURE

SEDI	Tribunale	Procura
Agrigento	1	1
Alessandria	1	1
Ancona	1	1
Aosta	1	1
Arezzo	1	1
Ascoli Piceno	1	1
Asti	1	1
Avellino	1	1
Bari	3	1
Belluno	1	1
Benevento	1	1
Bergamo	2	1
Bologna	2	1
Bolzano	1	1
Brescia	2	1
Brindisi	1	1
Cagliari	2	1
Caltanissetta	1	1
Campobasso	1	1
Caserta	2	1
Catania	2	1
Catanzaro	2	1

Segue: TABELLA D

SEDI	Tribunale	Procura
Chieti	1	1
Como	2	1
Cosenza	2	1
Cremona	1	1
Cuneo	2	1
Enna	1	1
Ferrara	1	1
Firenze	3	1
Foggia	2	1
Forlì	2	1
Frosinone	1	1
Genova	2	1
Gorizia	1	1
Grosseto	1	1
Imperia	1	1
Isernia	1	1
L'Aquila	1	1
La Spezia	1	1
Latina	1	1
Lecce	2	1
Livorno	1	1
Lucca	1	1
Macerata	1	1
Mantova	1	1

Segue: TABELLA D

S E D I	Tribunale	Procura
Massa Carrara	1	1
Matera	1	1
Messina	2	1
Milano	8	3
Modena	1	1
Napoli	6	2
Novara	1	1
Nuoro	1	1
Padova	2	1
Palermo	3	1
Parma	1	1
Pavia	1	1
Perugia	2	1
Pesaro	1	1
Pescara	1	1
Piacenza	1	1
Pisa	1	1
Pistoia	1	1
Pordenone	1	1
Potenza	1	1
Ragusa	1	1
Ravenna	1	1
Reggio Calabria	2	1
Reggio Emilia	1	1

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA D

SEDI	Tribunale	Procura
Rieti	1	1
Roma	7	3
Rovigo	1	1
Salerno	2	1
Sassari	1	1
Savona	1	1
Siena	1	1
Siracusa	1	1
Sondrio	1	1
Taranto	2	1
Teramo	1	1
Terni	1	1
Torino	5	2
Trapani	1	1
Trento	1	1
Treviso	2	1
Trieste	1	1
Udine	1	1
Varese	2	1
Venezia	2	1
Vercelli	1	1
Verona	2	1
Vicenza	2	1
Viterbo	1	1

TABELLA E
(articolo 4)UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI
ALL'UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PER
LA FAMIGLIA

SEDE	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Agrigento	3	4
Alessandria	3	4
Ancona	3	4
Aosta	2	3
Arezzo	3	3
Ascoli Piceno	3	3
Asti	2	3
Avellino	3	4
Bari	9	10
Belluno	2	3
Benevento	3	3
Bergamo	5	6
Bologna	6	6
Bolzano	3	4
Brescia	6	6
Brindisi	3	3
Cagliari	5	6
Caltanissetta	3	3
Campobasso	2	3
Caserta	5	6
Catania	6	7
Catanzaro	4	5

Segue: TABELLA E

SEDE	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Chieti	3	3
Como	4	5
Cosenza	4	5
Cremona	2	3
Cuneo	4	4
Enna	2	3
Ferrara	3	3
Firenze	8	8
Foggia	4	5
Forlì	4	4
Frosinone	3	4
Genova	7	8
Gorizia	2	3
Grosseto	2	3
Imperia	2	3
Isernia	2	3
L'Aquila	3	3
La Spezia	2	3
Latina	3	3
Lecce	4	5
Livorno	3	3
Lucca	3	3
Macerata	2	3
Mantova	3	3

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

SEDE	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Massa Carrara	2	3
Matera	2	3
Messina	4	5
Milano	27	27
Modena	4	3
Napoli	18	18
Novara	4	3
Nuoro	2	3
Padova	5	6
Palermo	8	8
Parma	3	3
Pavia	3	4
Perugia	4	4
Pesaro	2	3
Pescara	2	3
Piacenza	2	3
Pisa	3	3
Pistoia	2	3
Pordenone	2	3
Potenza	3	3
Ragusa	2	3
Ravenna	2	3
Reggio Calabria	4	4
Reggio Emilia	3	3

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

SEDE	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Rieti	2	3
Roma	23	24
Rovigo	2	3
Salerno	6	7
Sassari	3	3
Savona	2	3
Siena	2	3
Siracusa	3	3
Sondrio	2	3
Taranto	4	4
Teramo	2	3
Terni	2	3
Torino	15	16
Trapani	4	3
Trento	3	3
Treviso	4	5
Trieste	2	3
Udine	3	3
Varese	5	5
Venezia	5	6
Vercelli	3	3
Verona	4	5
Vicenza	4	5
Viterbo	2	3

TABELLA F
(articolo 11)MAGISTRATI REQUIRENTI E GIUDICANTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI CORTE
D'APPELLO PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA

S E D E	Presidenti di sezione	Consiglieri	Avvocati generali	Sostituti
Genova	1	2	1	-
Torino	1	3	1	1
Milano	1	3	1	1
Brescia	1	1	1	-
Trento	1	1	1	-
Venezia	1	2	1	-
Trieste	1	1	1	-
Bologna	1	2	1	-
Firenze	1	2	1	-
Ancona	1	1	1	1
Perugia	1	1	1	-
Roma	1	3	1	1
L'Aquila	1	1	1	-
Napoli	1	3	1	1
Potenza	1	1	1	-
Bari	1	2	1	-
Lecce	1	1	1	-
Catanzaro	1	1	1	-
Messina	1	1	1	-
Catania	1	2	1	-
Caltanissetta	1	1	1	-
Palermo	1	2	1	-
Cagliari	1	2	1	-